

SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1984

L'Italia ratifica la *Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, colleghi, una prassi che si è ormai consolidata in questi ultimi anni, ha fatto delle convenzioni internazionali dei momenti rituali che non producono né dibattito, né interventi, con una conseguente sottovalutazione di un momento giuridico che dovrebbe essere considerato estremamente importante, visto che ad esso si dovrebbe conmare la legislazione nazionale. Che poi questa interpretazione, che non può non sminuire di fatto la rilevanza delle convenzioni internazionali, valga anche per questioni di grande momento, come è il caso della convenzione relativa alla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, non può non turbare.

Questa convenzione, infatti, rappresenta il frutto più rilevante dei lavori che si sono svolti durante il decennio che le Nazioni unite hanno dedicato alla donna, che si concluderà l'anno prossimo con una conferenza mondiale per la quale già molti governi si sono attivati. In merito a tale conferenza noi stessi abbiamo interpellato il Governo per sapere in quale modo intenda ottemperare all'invito del più alto consesso mondiale, di rappresentare degnamente l'Italia.

Sono la prima a provare fastidio per le rappresentazioni retoriche, ma tutti abbiamo il dovere di percepire il valore dei simboli. Le difficoltà che intralciano i lavori parlamentari, se rendono incapaci le parti politiche e istituzionali di cogliere le occasioni in cui esse possono farsi interpreti di bisogni sociali largamente diffusi, dimostrano che, ancora una volta l'asfissia politica, che connota il rapporto democratico tra il popolo e le istanze che lo rappresentano, rischia di rendere più fioca la voce di coloro che nelle istituzioni credono e si riconoscono e che per le istituzioni vogliono uno spazio più ampio, ritenendo che esse possano rappresentare ed allargare la democrazia.

Questa convenzione, con tutti i limiti sulla sua interpretazione futura, che appaiono già evidenti dal modo in cui si sta aprendo la questione, è una delle più importanti che il nostro Parlamento abbia approvato.

I fenomeni di discriminazione sono sempre respinti dalla coscienza democratica. Ne fanno fede tutte le organizzazioni che alla democrazia si ispirano le costituzioni: la Costituzione italiana, in primo luogo, che ha affermato con estrema chiarezza ed evidenza, la sua volontà di eliminare ogni forma e tipo di discriminazione.

Vi sono, però, molti casi per i quali gli anni passano senza rassicurarci sulla scomparsa delle discriminazioni. E nonostante le dichiarazioni di principio ed il costante richiamo alle stesse, le diversità restano, non come valore qualitativo, come connotato che nella dimensione orizzontale della società danno ricchezza alle espressioni di quest'ultima, ma come discriminazione, come ripulsa di qualcuno che viene condotto a situazioni di inferiorità. La discriminazione basata sul sesso è forse la più profonda. Da un lato, le civiltà e le democrazie non possono dirsi realizzate se non riescono ad eliminarla, dall'altro, reazioni che si sono riprodotte nel corso dei secoli, storicamente, che tendono a riprodursi e respingono - anche quando sembrano concederla - l'emancipazione della donna, costituiscono un problema di estrema gravità. La questione ci riguarda da vicino, per i tanti mancati adempimenti che ancora condizionano la donna nel nostro paese, ma soprattutto per la dimensione internazionale del problema, che la convenzione ci obbliga a prendere in considerazione.

In Italia, sono le donne che hanno portato avanti la legislazione, e credo che questa Camera debba riconoscere, non senza orgoglio, che viene

delle donne, nostro paese è un impegno a livello più alto di legislazione nel mondo. Ma a questo avanzamento della legislazione non corrisponde, come la maturità dei movimenti femminili e

femministi del nostro paese merita, la trasformazione del costume. (Ma non soltanto la situazione italiana è importante, ai fini di questa discussione: quanto avviene nel mondo industriale avanzato, di cui fa parte pure il nostro paese, non può non aver influenza sulle condizioni sociali e culturali in cui vive la donna, oggi. Nei paesi dell'Ovest, come in quelli dell'Est, il mondo industriale avanzato mantiene ipocrisie e carenze di notevole gravità. Basta solo ricordare che gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a votare l'equal rights amendment e che per l'Unione Sovietica ed i paesi dell'Est l'emancipazione porta la donna a condizioni di parità ai livelli più bassi della scala sociale, ma - nonostante le stesse statistiche riconoscano alle donne migliore preparazione culturale e migliore riuscita negli studi e nei corsi universitari - non le concede alcuna autonomia (e ciò è comune a gran parte del sistema sociale di quei paesi) e alcuna parità ai livelli superiori. D'altra parte, è il terzo mondo che, con questa convenzione, ci interpella più da vicino: quei paesi in cui le condizioni locali di patriarcato, spesso feroce, spesso condiviso dall'intera società e quindi assunto e riprodotto anche dall'organizzazione familiare, con il contributo della stessa donna, rappresentano una difficoltà notevole allo sviluppo; quei paesi in cui anche le stesse teorie dello sviluppo ignorano la donna come protagonista della trasformazione della società. Il fatto che, in questo, molto accomuni il mondo industriale avanzato ed il mondo emergente dimostra che in nessuna parte del mondo si è colto il valore fondamentale di una uguaglianza che richiede, come primo requisito, l'accettazione della diversità. Credo che uno dei limiti anche di questa convenzione sia nella stessa volontà di iscrivere nella legislazione una forma, un principio di uguaglianza tra uomo e donna che nel testo originale è nei termini della égalité, perché riproduce ancora una volta per un soggetto storico, che non è riconducibile a nessun altro, i canoni che sono valsi per l'emancipazione di classe, per le emancipazioni sociali che storicamente si sono verificate. /A Tora è chiaro che siamo anche noi intepellati da questa convenzione perché nel momento in cui dovrà diventare normativa per la nostra legislazione 98RG 1 significati e le interpretazioni che noi tentiamo di rappresentare qui, in assenza anche di altri gruppi che probabilmente non hanno neppure dato alle donne l'informazione, su questo momento di discussione, sua delicatezza, siamo qui a cercare di rappresentare perché legislazione di domani si conformi in uno spirito che risponda veramente a quello che viene richiesto dalle donne nel nostro paese, --. " I ... negli altri dell'area occidentale, in quelli del terzo mondo, ovunque. Possiamo parlare per noi e renderci conto che allo stato presente vige ancora nella nostra legislazione un reato di violenza sessuale che oltraggia profondamente la dignità e la libertà della donna. Il fatto che la violenza sessuale sia ancora un'offesa contro la morale e non contro la persona e che questo connotato stia non soltanto nel codice italiano per ragioni cronologiche gli ultimi ad eliminarlo, ma abbia connotato tutti i codici di legge, la dice lunga sulla interpretazione estremamente discriminatoria della figura della donna come soggetto di giurisprudenza. Credo, infatti, che ai giorni nostri non passi per la testa a nessuno, neppure strumentalmente, di pensare che la violenza sessuale è un atto che non va contro la persona, che non è quindi un qualcosa che ... abbia attinenza con i reati come l'omicidio, come la violenza privata, come l'aggressione, come tutto ciò che connota l'aggressione diretta alla persona fisica[a abbiamo parlato e discusso e abbia o anche citato la discriminazione che ancora una volta si riversa e si riverserà sulla donna in questi ultimi giorni discutendo il decreto del Governo sul costo d_J:l).avoro. Se questa convenzione riconosce il diritto a tutti al lavoro e quindi alla donna come soggetto autonomo e inaffereeziek>, depositario di diritti anche in ordine al lavoro di assoluta parità con l'uomo, non possiamo non renderci conto che quanto è stato deciso da questo Governo in materia di lavoro attenta a questo diritto paritario e produce discriminazioni non immediate, ma che si produrranno a brevissimo tempo per quello che oggettivamente è un provvedimento che taglia la spesa sociale, che colpisce prevalentemente i bisogni sociali degli esseri socialmente più deboli, e tenta di respingere atuiiile la donna a ruoli ormai superati e intenderebbe ancora ricondurla al chiuso della casa, per farla erogatrice di servizi sociali a domicilio, nell'assistenza ai bambini, agli anziani, ai malati. Ma ancora più gravemente esso apre prospettive per il futuro in una diversificazione delle attività produttive, in una adozione del parttime, che, formalmente destinato a tutti, diventerà il modo per snaturare il diritto al lavoro della donna, non perché per la

donna, in un periodo storico in cui sopporta il peso del doppio lavoro, il part-time non possa essere un sistema per consentirle di vivere meglio, ma

perché non è un lavoro. Si sta operando, su un piano generale, per far sì che tutto il mondo del lavoro si ricomponga su condizioni dequalificate e peggiorate, invece di ritenere che i tempi siano maturi -anche con la prospettiva rivoluzionaria delle nuove tecnologie - per riduzioni per tutti dei tempi di lavoro, e per una valorizzazione del diritto a lavori più alti e più qualificati.

Ma ci sono anche altri problemi, dei quali non si parla neppure pm, in un periodo di crisi, un periodo che colpisce soprattutto la donna. Questa convenzione parla, tra gli altri, del diritto alla casa. Si può vedere tutti i giorni, presso tutti gli enti locali, quanto poco stia a cuore alle autorità preposte la parità della donna che intende vivere sola, e che quindi ha diritto ad una abitazione.

Ma non sono soltanto questi, i diritti, ci sono anche quelli che vengono comunemente chiamati diritti civili, sui quali le donne si sono impegnate insieme con gli uomini, e che hanno portato ai risultati di recenti referendum, che hanno cambiato il connotato della nostra società, almeno formalmente. Mi riferisco, ovviamente, ai referendum sul divorzio e sull'aborto; solo che le interpretazioni che le donne hanno dato, e continuano a dare - anche se la loro voce non riesce ad arrivare alle istituzioni, e neppure alle parti progressiste più sensibili - non sono quelle che vengono date alle conquiste acquisite. In tema di divorzio, infatti, le donne percepiscono il bisogno di ritoccare questa legge, per portarla a contenuti ed applicazioni meno discriminatorie per la donna, soprattutto per quel che riguarda le responsabilità del coniuge, che deve essere richiamato al mantenimento della prole, e per l'affidamento della prole.

Ma anche in tema di aborto - e credo che sia importante ricordarlo, in un periodo ancora vicino alla data che rievoca questa recente conquista - le donne esprimono tutta la loro insoddisfazione e il sentimento della loro discriminazione: avevano chiesto, con la risposta del referendum, di conservare una legge che avrebbe dovuto rappresentare il primo gradino per una lotta a fondo contro questa piaga sociale. La legge serviva a colpire la piaga della clandestinità, ma si doveva andare più avanti; e credo che su questo piano tutti possiamo lamentare (ma il lamento risulta retorico) il fatto che non si sia compiuto alcun passo avanti in una direzione realmente emancipatoria, realmente liberatoria della condizione della donna, che attiene alla sfera della sessualità, alla discriminazione sessuale, che oggi resta un ostacolo, tanto per quanto riguarda un'applicazione reale della legge sull'aborto, quanto per la possibilità di vedere avanzare una proposta seria e democratica di educazione sessuale per i giovani, nelle scuole. Ino in piccoli particolari (non voglio riprendere punto per punto tutta intera la convenzione) si dimostra come sopravvivano le discriminazioni. Tra gli elementi della parità questa convenzione registra anche quello del cognome, che nel momento del matrimonio deve venire assunto indifferentemente prendendo il cognome dell'uomo o della donna, e consente all'uomo di assumere il cognome della moglie, così come alla donna di assumere il cognome del marito. È elemento che costituisce una discriminazione, ovviamente formale, ma molto lieve rispetto alle altre molto più sostanziali di cui ho parlato prima, ma è una discriminazione che nelle nostre leggi resta e che sembra debba portare ad una modificazione, quando non ad una clausola di riserva in margine alla convenzione stessa.

Credo che si potrebbe procedere utilmente rileggendo in maniera sommaria ed interpretativa gli articoli di questa legge. Lo faccio nei termini minimi per adeguarmi - e me ne dispiace - al costume di cortesia che prevale in questa Assemblea quando si debbono accelerare i ritmi dei lavori; e quando invece soggettivamente si è portati a sentire tutta la deprivazione, tutto l'impoverimento, che viene dall'impossibilità di chiarire per noi e per il paese i principi nuovi, quelli che sono bisogni interpretativi della legge, quelle che sono necessità di interpretazione di riforma, quello che, in una parola, è il bisogno di trasformazione, che non solo percepiamo tutti, individualmente e singolarmente, ma che è anche, ragione storica che ci porta ad impegnarci qui con il massimo delle forze.

Nell'articolo 2 si parla, tra l'altro, delle necessità di adottare tutte le misure legislative ed ogni altro mezzo adeguato, comprese le sanzioni, tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti

deJle donne<., Credo che sia una norma severa, e che possa essere letta con interpretazione retorica da chi non si rende conto di quale è il lavoro che sta alla base di questa convenzione.

Noi donne siamo le prime a ritenere realisticamente che queste misure vanno intese in senso lato perché l'interpretazione restrittiva di questa norma comporterebbe una nuova messa in discussione del diritto internazionale. Ho voluto sottolineare questo elemento, che in altre convenzioni, in altri diritti, è ritenuto prioritario e determinante, quello cioè di indicare le sanzioni per tutti i responsabili di violazioni della legge stessa, di discriminazioni in questo caso nei confronti delle donne.

Così la necessità di instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne, espressa con altrettanta franchezza nell'articolo 2, comporta per chi si accinge ad interpretare questa convenzione l'obbligo di un'informazione corretta. C'è il problema dell'informazione su quello che riguarda i diritti delle donne: si è ancora lontani dal rappresentare quella necessità, che è diritto, che si esprime in ogni momento dell'avanzamento giuridico, perché non possono i beneficiari tw=i1to ignorare le discussioni che vengono fatte sui loro diritti.

In questa convenzione ci sono alcuni elementi - ne avevo notato già uno a proposito della espressione «uguaglianza» - che riecheggiano illuministicamente le concessioni dei diritti ai soggetti svantaggiati. Mi piace ricordare che all'articolo 3, quando si raccomanda la pienezza della parità con l'uomo circa l'esercizio ed il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si parla ancora una volta il testo francese è eloquente - di dare alla donna «les droits de l'homme», come se non si fosse svolta in sede di Nazioni unite una discussione per chiamare i diritti dell'uomo, "diritti umani" e come se non apparisse estremamente improprio a questo punto della legislazione ampliare ed estendere i diritti dell'uomo alla donna, quando la donna deve essere soggetto di diritto e contribuire ad un diritto veramente umano in tutta la pienezza del significato, che oggi non ha ancora dimora in nessuno Stato.

L'articolo 4 menziona l'opportunità, anzi la necessità della adozione di misure temporanee speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne perché questo - questo il giudizio espresso nella convenzione - non è atto discriminatorio. Sia le misure volte ad accelerare il processo di parità sia l'azione di misure speciali tendenti a proteggere la maternità non sono considerate atto discriminatorio dalla convenzione. Vale la pena ricordare che è di poche settimane fa l'iniziativa della pretura di Genova volta a bloccare l'istituzione da parte dell'ente locale di corsi di qualificazione per le donne. La legislazione internazionale su questa materia deve essere vincolante, ma occorre anche che sia assicurata una adeguata e diffusa conoscenza che ne garantisca l'applicazione. Altrimenti, come accade oggi, avremo una convenzione che riconosce diritti particolarmente avanzati, avremo il riconoscimento - così come ad esempio, avviene nel nostro paese - di diritti che valorizzano la dignità e la parità della donna lavoratrice, ma non vedremo l'applicazione di tali diritti.

D'altra parte non è un mistero per nessuno che non solo il padronato ma persino il sindacato considera la donna un cattivo lavoratore in ragione della sua maternità: una maternità che invece - come afferma la convenzione e come essa richiede che sia considerata - rappresenta un valore sociale, non un ruolo preconstituito.

È abbastanza interessante sottolineare che la maggioranza dei paesi che hanno sottoscritto e ratificato la convenzione appartiene al terzo mondo. Quando, all'articolo 5, la convenzione afferma che occorre giungere a modificare schemi ed i modelli di comportamento "ji er eliminare ipregiudizi e le pratiche consuetudinarie 11 che si basano sulla convinzione della inferiorità o della superiorit dell'uno o dell'altro sesso e su un ruolo stereotipato degli uomini e delle donne" si affronta un tema di estrema difficoltà. Infatti, se il patriarcato è ancora pesante nelle nostre società, che4 appaiono falsamente evolute, questo è uno degli argomenti destinato a pesare di più in quell'ambito internazionale nel quale questa convenzione deve essere operante e in quelle sedi nelle quali la nostra presenza può servire d'aiuto alla chiarificazione dei problemi, all'avanzamento della condizione della donna, che in ogni paese sta premendo (in modi, ovviamente, diversi) per ottenere la pienezza della dignità.

Ometto le considerazioni relative alla maternità come funzione sociale e al compito che tocca ad entrambi i coniugi,

ai padri e alle madri, in ordine alla responsabilità figli, perché abbiamo difficoltà a ritrovare un ruolo umano completo, paterno e materno vero (oggi

abbiamo un ruolo materno che non è quello che le madri vogliono, mentre abbiamo un ruolo paterno che rappresenta solo l'autorità e che non piace più neppure ai padri); è su questi problemi anche il terzo mondo può essere tentato di riprodurre la società passata, una società fortemente inquinata dai condizionamenti portati dal colonialismo. È invece possibile in ogni società percepire dalla volontà di avanzamento delle donne la tendenza a cambiare molti dei rapporti sociali, e a cambiare in meglio.

Non voglio svolgere alcuna argomentazione in ordine all'articolo 6, che intende indirizzare gli Stati firmatari a reprimere in ogni forma il traffico e lo sfruttamento della prostituzione, limitandomi semplicemente a segnalare che ancora una volta è proprio la legislazione italiana che mostra di avere bisogno di essere trasformata.

Certamente rilevante è l'articolo 7, perché impone il diritto alle donne di votare in tutte le elezioni e in tutti i referendum, di partecipare alla vita politica attiva delle organizzazioni e delle associazioni che si occupano della vita pubblica e politica. Dobbiamo non solo renderci conto che molte delle organizzazioni democratiche non esisterebbero senza il lavoro disinteressato delle donne, ma dobbiamo anche sottolineare che - cito dalla convenzione - «per quello che riguarda l'elaborazione della politica dello Stato e la sua esecuzione le donne, nonostante il loro contributo generoso, non sono ancora riuscite a dare né la loro immagine, né l'apporto del loro pensiero, a costruire non solo la politica dello Stato, ma addirittura le forme dello Stato in cui esse siano comprese».

L'articolo 9 parla della cittadinanza e dei diritti delle donne, che sono eguali a quelli degli uomini, in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. Il nostro paese ha da brevissimo tempo regolato la parità in questa materia, che da noi restava immutata dal 1912, anno in cui si era data la definizione di cittadinanza, che vedeva prevalere il diritto patriarcale, e che era stata conservata in contrasto con la legge di parità votata nel 1979 da questo Parlamento.

Dobbiamo riconoscere, però, che ancora nel nostro paese, nonostante questa legge, troppo lento è il riconoscimento dell'uguale diritto della donna a dare la cittadinanza al coniuge straniero, a causa della lungaggine delle pratiche amministrative dei ministeri degli esteri e dell'interno; e ancora alle donne che chiedono informazioni per garantirsi prima di spostare uno straniero vengono date, a livello di questure e di amministrazioni periferiche del ministero dell'interno, notizie che tendono a scoraggiarle.

La terza parte della convenzione, che si apre con l'articolo 10, si occupa dell'educazione sulla condizione femminile, per tendere a realizzare determinati cambiamenti. E si occupa della programmazione scolastica, che ancora oggi è estremamente ambigua nel nostro paese e inferiori a quella degli altri paesi, non incoraggia certo a conservare quello che di tradizionale rimane. Ora in un insegnamento scolastico in cui la parità sessuale non è stata assolutamente discussa e portata avanti.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, alla pensione, agli assegni di disoccupazione, di malattia, di invalidità, di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa; il diritto alla salute, alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva, non credo la convenzione possa consentire interpretazioni. Del resto, tutto quello che è stato detto e scritto negli ultimi anni dalle donne sul diritto al lavoro e sulla discriminazione ancora vigente è senz'altro sufficientemente chiaro.

Prima di concludere, vorrei citare soltanto la parte che riguarda le donne del terzo mondo, di cui si parla in particolare all'articolo 14, che si occupa tra l'altro dei piani di sviluppo. Noi viviamo un momento in cui sulla cooperazione con il terzo mondo si fa un gran parlare e si cerca (almeno a livello di organizzazioni non governative, di associazioni volontarie) di fare qualcosa che possa essere realmente giovevole. Però, per quanto riguarda la condizione della donna nel terzo

mondo, non c'è personale preparato e neppure la domanda se questo discorso comporti delle particolari specificità. Credo che questa sia una lacuna estremamente grave, perché tende a riprodurre (e già molti uomini e donne ne hanno scritto e parlato variamente) le condizioni del mondo occidentale erzo mondo e a peggiorarle a scapito della libertà e dell'avanzamento delle donne. Ma così come è equivoco preoccuparsi di salvare dalla morte per fame il bambino se non ci si preoccupa di salvare la madre, è estremamente negativo teorizzare uno sviluppo di paesi emergenti (che hanno soprattutto diritto -come dice con chiarezza la convenzione - a fare le loro scelte sulla base della loro storia) imp.9nendo loro un peggioramento ulteriore parte dalle esperienze negative della nostra società.

Concludo rileggendo una delle parti essenziali per la corretta interpretazione di questa convenzione. Mi riferisco alla presentazione, là dove si dice: «il rafforzamento della pace, della sicurezza internazionale, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione fra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e in particolare il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'eguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni fra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera, alla autodeterminazione ed all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, favoriranno il progetto sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomini e donne». Dicendo questo, credo che si dica qualcosa che è estremamente ampio e può prestarsi ad interpretazioni retoriche, ma può anche essere rovesciato. Parten o dalla realizzazione della1 'prima parita1 . • uomo e donna, si può trovare una vi/ per realizzare tutti i principi di pace, autodeterminazione dei popoli, giustizia, eguaglianza, reciproco rispetto nelle relazioni internazionali, garanzia del diritto alla sovranità e disarmo, che sono richiesti da questa convenzione! (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).